SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 135° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 28 marzo 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 6:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali: **6%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **7%** garantite dallo Stato: «Autostrade»; **8%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **9%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **10%** garantite dallo Stato «Autostrade», sorteggiate il 15 marzo 1994.

94A1884

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 marzo 1994, n. 209.

Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, formalmente dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia previsti dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la continuità degli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, nonché di integrare opportunamente la legge stessa;

Tenuto conto, infine, della eccezionale rilevanza sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato in favore delle persone in stato di bisogno e ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità degli interventi previsti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Art. 2.

Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il triennio 1994-1996, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Art. 3.

Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216

1. Dopo l'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — *1.* I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ».

2. All'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria

competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.».

Art. 4.

Interventi in favore del volontariato

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i)*, della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

2. Per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994, n. **210**.

Regolamento recante i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al rispettivo personale che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 384 con il quale rimangono in vigore le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 538, ed in particolare l'art. 13 che autorizza gli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti al Corpo forestale dello Stato a portare armi, ed il successivo art. 29 che stabilisce che fino all'emanazione del regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato continueranno ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 1 e 2;

Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia, fatte salve le rispettive attribuzioni e la normativa del vigente ordinamento;

Visto l'art. 30 del testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto l'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche dell'armamento per il personale del Corpo forestale dello Stato che svolge funzioni di polizia;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Generalità

1. L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale del Corpo che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze dei compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative affidate.

Art. 2.

Armamento

1. L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale dipendente che espleta funzioni di polizia si distingue in:

a) armamento individuale;

b) armamento di reparto.

Art. 3.

Armamento individuale - Definizione

1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio agli aventi diritto appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

2. Esso consta di una pistola semiautomatica, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 9.

Art. 4.

Armamento di reparto - Definizione

1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico alle scuole, uffici e strutture. Tali armi sono distribuite al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, comandato in operazioni di servizio e, secondo le esigenze, in attività addestrative ed esercitazioni.

Art. 5.

Assegnazione e consegna delle armi

1. L'amministrazione assegna alle scuole, uffici e strutture:

a) l'armamento individuale occorrente, per la successiva assegnazione al personale avente diritto;

b) l'armamento di reparto occorrente in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da conseguire.

2. Con ordine di servizio il responsabile delle scuola, ufficio o struttura determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure in attività addestrative ed esercitazioni e provvede per la consegna.

3. La consegna dell'armamento al personale del Corpo forestale dello Stato diverso da quello indicato nell'art. 3 e nell'art. 8 può essere disposta solo per motivi di assoluta necessità, allorché detto personale è impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico, sempreché venga svolta apposita attività addestrativa.

Art. 6.

Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario deve:

a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente e in modo costante la manutenzione;

b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'amministrazione.

2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del

rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso previsto dall'ordinamento, ovvero quando l'amministrazione lo disponga con proprio provvedimento.

3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze di servizio.

Art. 7.

Gestione e custodia dell'armamento

1. L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, è gestito dall'ufficio del consegnatario presso le scuole, uffici e strutture che ne curano la custodia in una o più armerie, in relazione alle rispettive esigenze.

2. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, con porte e vani luce blindati e/o dotate di inferriate e grate; devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni di allarme.

3. Presso gli uffici e strutture sprovvisti di armerie il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e in ambienti adeguati.

Art. 8.

Armamento di reparto - Costituzione

1. Costituiscono armamento di reparto le armi per l'uso delle quali è richiesto addestramento obbligatorio di base. Esse sono:

a) pistola semiautomatica;

b) pistola mitragliatrice;

c) fucile o carabina ad anima rigata;

d) artifici.

Capo II

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO

Art. 9.

Pistola semiautomatica

1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale, di reparto e da addestramento deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;

chiusura: stabile o metastabile o a massa;

ripetizione: semiautomatica;

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;

azione: singola ovvero singola e doppia;

sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore;

tacca di mira: fissa;

lunghezza canna: da 95 a 140 mm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 1400 gr.

Art. 10.

Pistola mitragliatrice

1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;

chiusura: stabile o a massa;

ripetizione: semiautomatica e automatica;

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità: da 10 a 40 cartucce;

sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;

mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne,

lunghezza canna: da 100 a 250 mm;

peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 11.

Fucile o carabina ad anima rigata

1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche.

calibro: 5,56 mm o 7,62 mm,

chiusura: stabile o metastabile o a massa:

ripetizione: semiautomatica e/o automatica;

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità: non inferiore a 5 cartucce;

sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura,

mire: registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne;

lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;

peso in ordine d'impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 12.

Artifici

1. Gli artifici in dotazione di reparto sono illuminanti e da segnalazione.

2. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio.

Capo III

DOTAZIONI VARIE

Art. 13.

Accessori

1. La pistola mitragliatrice, i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico ed impiegati da personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilità.

Art. 14.

Armi bianche

1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con l'uniforme di rappresentanza. La sciabola è altresì armamento di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.

3. Il coltello-pugnale è armamento di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna.

Art. 15.

Armi ad esclusivo uso sportivo

1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo, come dotazione di reparto.

Art. 16.

Armi per proiettili narcotizzanti

1. Il Corpo forestale dello Stato può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione di reparto.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Previsione sostituzione pistole cal. 7,65

1. Le pistole cal. 7,65, attualmente in dotazione, restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi cal. 9 mm, che dovrà avvenire entro il 1998.

Art. 18.

Armi di valore storico e didattico

1. Le armi di importanza storica appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono custodite presso le scuole.

Art. 19.

Radiazione dal servizio

1. I materiali di armamento e munizionamento obsoleti o comunque non più utilizzabili sono radiati dal servizio con decreto del direttore generale per l'economia montana e per le foreste - capo del Corpo forestale dello Stato.

2. Il capo del Corpo forestale dello Stato può altresì disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessazione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

FABBRI, *Ministro della difesa*

GALLO, *Ministro delle finanze*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Se ne trascrive l'art. 384:

«Art. 384 *(Applicabilità)*. — Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale contemplato dall'art. 300.

Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione».

— Il D.Lgs. n. 804/1948 reca: «Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato». Se ne trascrivono gli articoli 13 e 29:

«Art. 13. — Al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; alle guardie scelte ed alle guardie è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di pubblica sicurezza».

«Art 29 — Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per interno e per la grazia e giustizia, si provvederà ad emanare un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato

Fino a quando tale regolamento non sarà emanato, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto, le disposizioni del regolamento approvato con il regio decreto 3 ottobre 1929, n 1997»

— Il R D n 1997/1929 approva il regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della milizia nazionale forestale e l'azienda delle foreste demaniali dello Stato

— Il testo dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente

«Art 17 *(Regolamenti)* — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

e) *(soppressa)*

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3 Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione

4 I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si trascrive l'art 16 della legge n. 121/1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

«Art 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze·

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza,

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso»

— L'art 30 della legge n 110/1975 è così formulato

«Art 30 *(Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato)*. — Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.

Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato».

— Si trascrive l'art. 7 della legge n. 36/1990:

«Art 7. — 1 Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'art 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

2 Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3 Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio»

94G0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1993.

Nomina dei componenti del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, occorre procedere alla nomina del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Viste le designazioni effettuate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica prof. Sabino Cassese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è così costituito:

Treu prof. Tiziano, professore ordinario di diritto del lavoro all'Università cattolica di Milano;

Dell'Arringa prof. Carlo, professore ordinario di economia politica all'Università cattolica di Milano;

Panzani dott. Paolo, direttore dell'Unione industriale di Torino;

Rebora prof. Gianfranco, professore ordinario di economia aziendale all'Università statale di Brescia, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

De Martin prof. Gian Candido, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico alla Luiss di Roma, designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI).

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti 12 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 51

94A2109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 marzo 1994.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazione all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno, o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera del commissario straordinario del comune di Ischia in data 30 dicembre 1993, n. 128;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 22 febbraio 1994, n. 27;

Vista la delibera del commissario prefettizio del comune di Lacco Ameno in data 29 dicembre 1993, n. 124;

Vista la delibera della giunta comunale di Casamicciola Terme in data 19 gennaio 1994, n. 11;

Vista la delibera del commissario prefettizio del comune di Barano d'Ischia in data 11 gennaio 1994, n. 10;

Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 30 dicembre 1993, n. 207;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 26 gennaio 1994, n. 225;

Visto il telegramma in data 1° febbraio 1994, n. 2974, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 12 marzo 1994, n. 013292/Gab., con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 1994 al 30 settembre 1994 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'isola;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, ad eccezione di quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti di certificazione dell'agenzia di viaggio, i quali sono sempre autorizzati allo sbarco;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprietà dell'invalido;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta, secondo le necessità;

f) autoveicoli con targa estera e con targa delle province non appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici che dovranno sostare nelle apposite aree di parcheggio ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati «taxi» e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa (NA) Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 23 marzo 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2116

DECRETO 23 marzo 1994.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazione all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 13 gennaio 1994, n. 19;

Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Ischia e di Procida (Napoli) in data 26 gennaio 1994 n. 225;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 10 febbraio 1994, n. 013292/Gab.;

Visto il telegramma in data 1° febbraio 1994, n. 2974, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 31 marzo 1994 al 31 agosto 1994 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di Procida (Napoli):

a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) le autoambulanze, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, e i carri funebri;

c) gli autoveicoli con targa estera o con targa di provincia italiana non appartenenti alla regione Campania sempre che siano condotti dai proprietari oppure da altre persone comunque non residenti in alcun comune della Campania;

d) gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) gli autoveicoli per il trasporto di attrezzature e artisti che svolgono occasionali prestazioni di spettacolo per la stagione turistica. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessità;

f) le autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché le autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere fermi per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) gli autoveicoli e i motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 23 marzo 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2117

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1994

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 161312, del 24 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1993, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa;

Visto il decreto ministeriale n. 162269 del 7 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1993, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa è stabilito in L. 25.080.000 pari a n. 50.160 pezzi di cui:

L. 20.540.000 pari a n. 41.080 esemplari, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.540.000 pari a n. 9.080 esemplari, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1994

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

94A2110

DECRETO 24 marzo 1994.

Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione a tassi di interesse difformi da quelli previsti dall'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, nonché determinazioni delle commissioni onnicomprensive di intermediazione da riconoscere alle banche italiane, comunitarie ed extra comunitarie per operazioni di credito all'esportazione con provvista sul mercato estero e su quello internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977, che dispone che condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1988, emanato in attuazione dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 123 del 1988, che prevede la fissazione con decreto del Ministro del tesoro di commissioni onnicompresive in favore degli intermediari creditizi nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1989, che determina la misura delle commissioni onnicomprensive di intermediazione sulla base delle condizioni di mercato e della natura delle operazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1989, concernente le commissioni onnicomprensive di intermediazione riconosciute agli istituti ed aziende di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito finanziario all'esportazione nella forma di linee di credito «open»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1989, recante condizioni e modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione a tassi di interessi difformi da quelli previsti dall'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, sopra richiamato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1991, che prevede che nelle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale effettuate da consorzi di credito di nazionalità mista l'intervento agevolativo sia commisurato alle condizioni dei finanziamenti direttamente concesse all'acquirente estero, senza riconoscere alcuna commissione di intermediazione, così equiparando il trattamento dei consorzi di credito di nazionalità mista a quello riconosciuto alle banche estere dall'art. 24 del decreto ministeriale n. 123 del 1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994, concernente la determinazione della commissione onnicomprensiva di intermediazione riconosciuta agli enti creditizi nazionali per gli oneri relativi alle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1993, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Considerato che occorre assicurare, nel rispetto delle intese internazionali, anche alle banche italiane le condizioni e modalità di intervento già in vigore per gli istituti e banche estere nonché per i consorzi di credito di nazionalità mista;

Ravvisata la necessità di rafforzare trasparenza e disciplina sia nell'utilizzo dei tassi di interesse previsti dalle intese internazionali sia nell'applicazione delle commissioni onnicomprensive di intermediazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 123 del 1988 riordinando la materia dei tassi di interesse da prendere a riferimento per la commisurazione del contributo agevolativo nel credito all'esportazione,

Ritenuta altresì l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 22 del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Operazioni di credito fornitore effettuate con prestiti esteri ottenuti da banche italiane).* — Le banche italiane che finanziano direttamente operatori nazionali debbono comunicare al Mediocredito centrale il costo

della raccolta effettuata sull'estero di cui al precedente art. 20 e tutti i dati idonei ad accertare la congruità delle condizioni medesime.

Al costo come sopra stabilito deve essere aggiunta la commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4.».

Art. 2.

L'art. 24 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Finanziamenti direttamente concessi da istituti e banche comunitarie ed extra comunitarie nonché finanziamenti direttamente concessi alla controparte estera da banche italiane e da consorzi di credito di nazionalità mista*). — Gli istituti e le banche comunitarie ed extracomunitarie nonché, per i finanziamenti concessi direttamente alla controparte estera, le banche italiane ed i consorzi di credito di nazionalità mista debbono comunicare al Mediocredito centrale le condizioni dei finanziamenti di cui al precedente art. 20 e tutti i dati idonei ad accertare la congruità delle condizioni medesime.

Per tali finanziamenti non è riconosciuta alcuna commissione.».

Art. 3.

L'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, è abrogato.

Il primo comma dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 9 gennaio 1989 è sostituito dal seguente:

«La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche italiane ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi al finanziamento di operazioni di credito fornitore effettuate con prestiti esteri e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto ed inferiore ai ventiquattro mesi è determinata nella misura dello 0,35% annuo.».

Il primo comma dell'art. 5 del suddetto decreto ministeriale 9 gennaio 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 8 gennaio 1994, è sostituito dal seguente:

«La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche italiane ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, per gli oneri connessi al finanziamento di operazioni di credito fornitore effettuate con prestiti esteri e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi è determinata nella misura dello 0,50% annuo.».

Le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'art. 4 e al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1989 nel testo modificato con il presente articolo, si applicano anche alle convenzioni di credito «legate» già stipulate alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché ai contratti commerciali non ancora inseriti in convenzioni di credito «open» già stipulate alla suddetta data.

Le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale previste nel citato decreto ministeriale 8 gennaio 1994 si applicano anche alle convenzioni di credito attuative, legate o open, di accordi di finanziamento (Master Loan Agreement) stipulati o entrati in vigore durante la vigenza del suddetto decreto e pervenuti al Mediocredito centrale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

L'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, nelle operazioni di credito all'esportazione di cui all'art. 2, comma primo, del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, a tasso di interesse difforme da quello previsto dagli articoli 18, 19, 27 e 29 del citato decreto n. 123 del 1988, è effettuato in modo da coprire l'eventuale differenza positiva tra il costo della raccolta, maggiorato della eventuale commissione onnicomprensiva, e il tasso di interesse a carico del debitore, comunque non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui ai menzionati articoli 18, 19, 27 e 29 del ripetuto decreto n. 123 del 1988.

Per le operazioni di cui al comma precedente l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale verrà effettuato con riferimento all'ammontare della fornitura al netto del differenziale tra il tasso minimo agevolabile di cui agli articoli 18, 19, 27 e 29 del decreto n. 123 del 1988 ed il tasso di interesse a carico del debitore.».

L'art. 2 del sopra richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 1989 è abrogato.

Art. 5.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 12 aprile 1991.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2147

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 marzo 1994.

Attuazione della direttiva n. 91/287/CEE sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi 1982), ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149,

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la raccomandazione della Conferenza europea poste e telecomunicazioni (C.E.P.T.) T/R 22-02 (Lecce 1989 (CR) edita il 15 gennaio 1990;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale amministrativa delle radiocomunicazioni, Malaga-Torremolinos 1992 (WARC 92), in corso di ratifica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di trasposizione della direttiva n. 91/263/CEE:

Vista la raccomandazione n. 91/288/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 3 giugno 1991 concernente l'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo;

Visto lo standard ETSI ETS 300 175 del 29 luglio 1992 pubblicato nel the bulletin of the European Standards Organizations del settembre 1992;

Vista la direttiva n. 91/287/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 3 giugno 1991, concernente la banda di frequenze da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT);

Vista la legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto per sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) si intende il sistema di tecnica conforme alle norme europee di telecomunicazione ETSI ETS 300 175.

Art. 2.

Nella tabella di ripartizione allegata al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, è introdotta, nella colonna dei servizi, in corrispondenza della banda di frequenze 1710-1900 MHz, la nota 68 A:

«(68 A): la banda di frequenze 1880-1900 MHz è riservata su base prioritaria al sistema di telecomunicazioni digitale europeo DECT (Digital European Cordless Telecommunications), al quale deve essere accordata protezione».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro: PAGANI

94A2115

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 15 novembre 1993

Modificazione al decreto ministeriale 14 febbraio 1990, concernente approvazione degli schemi tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione dei parcheggi.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visto l'art. 5 della predetta legge, con il quale viene disposto che la concessione dei contributi previsti dalla medesima legge è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si è provveduto all'approvazione degli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione dei parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 16 dei predetti schemi-tipo al fine di superare i problemi tecnici relativi alla loro applicazione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 16 del decreto interministeriale 14 febbraio 1990, concernente l'approvazione degli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione di parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, è così sostituito:

«A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, circa la esecuzione dell'opera e gestione del servizio, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, presterà cauzione per complessive lire .... corrispondenti al 10% dell'importo complessivo dei contributi quindicennali concessi dallo Stato, ai sensi della legge n. 122/1989, nei seguenti modi:

a) presso la tesoreria comunale, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;

b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per la totale durata della concessione. La garan-

zia potrà essere frazionata in fidejussioni o polizze biennali, tacitamente rinnovabili. Potrà essere consentita la disdetta, previo preavviso di almeno dodici mesi. La concessionaria dovrà, comunque, garantire la continuità della copertura.

A richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata:

fino alla concorrenza del 50% dell'importo complessivo dei contributi, ad avvenuta certificazione di collaudo finale;

di un ulteriore 20% dell'importo complessivo dei contributi, dopo il pagamento dell'ultima rata di contributo, da parte dell'Amministrazione statale.

L'ulteriore 30% resterà come garanzia della gestione, sino al termine finale della concessione.

Lo svincolo avverrà con provvedimento del sindaco, notificato agli istituti fidejubenti.

In occasione dei rinnovi, la garanzia sarà aggiornata sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le retribuzioni dei lavoratori nei settori dell'industria, commercio ed artigianato».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1993

Il Ministro delegato per le aree urbane
SPINI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 30

94A2118

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1994.

Autorizzazione alla «Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1987 con il quale la «Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1993, n. 301800, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La «Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», in forma abbreviata Mare assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2111

DECRETO 18 febbraio 1994.

Autorizzazione alla «Nordisk Reassurance Selskab A/S» - rappresentanza generale per l'Italia, in Torino, all'esercizio dell'attività riassicurativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 30 novembre 1992, con la quale la «Nordisk Reassurance Selskab A/S», con sede in Copenaghen (Danimarca) e rappresentanza generale per l'Italia in Torino, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e nei rami vita;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1993, n. 301801, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La «Nordisk Reassurance Selskab A/S», con sede in Copenaghen (Danimarca) e rappresentanza generale per l'Italia in Torino, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami danni (ad esclusione del ramo assistenza) e vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2112

DECRETO 18 febbraio 1994.

Autorizzazione alla SIAC assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SIAC assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 26 novembre 1992, con la quale la predetta SIAC assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 dicembre 1993, n. 306643, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private,

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SIAC assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2113

DECRETO 28 febbraio 1994

Autorizzazione alla ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni - Società di mutua assicurazione, in Trento, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificate ed integrative,

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi,

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria,

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni - Società di mutua assicurazione, con sede in Trento;

Vista l'istanza in data 28 novembre 1992, con la quale la predetta ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni - Società di mutua assicurazione, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1993, n. 311905, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata,

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni - Società di mutua assicurazione, con sede in Trento, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato».

Il decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, recante «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1994.

94A2139

Mancata conversione del decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 58, recante: «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni».

Il decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 58, recante «Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1994.

94A2140

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, firmata a Roma il 21 aprile 1989.

Il giorno 13 gennaio 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, firmata a Roma il 21 aprile 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 agosto 1993, n. 341, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993.

In conformità all'art. 17, la convenzione entra in vigore il giorno 1° marzo 1994.

94A2120

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica alla Congregazione suore maestre pie S. Agata, in Genova, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla Congregazione suore maestre pie di S. Agata, con sede in Genova. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Gemma Sonaglio e Palma Lucia Turco, con atto pubblico 24 novembre 1988, n. 46115/5895 di repertorio, per notaio Giorgio Figari consistente in appartamenti siti in Genova, salita Santa Maria di Castello n. 15, via De Paoli n. 1, in località Struppa, Passo Rio Torbido n. 3 con pertinente terreno e alcuni terreni a casa rustica in località Tor iglia, via Garaventa n. 180, nella medesima provincia, nonché due fabbricati ed un terreno siti in Roma, località Infernetto di Castelfusano, via Lotti n. 174 e via Aldino n. 35, descritti rispettivamente nelle perizie giurate 15/20 marzo 1989, del geometra Alberto Cartechini e 20 dicembre 1968 dell'architetto Edelweiss Lardi e valutati quelli siti in Genova L. 913.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova e quelli siti in Roma L. 5.796.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

94A2121

Estinzione del Monastero della Visitazione in Pescia e devoluzione del patrimonio alla diocesi di Pescia

Con decreto ministeriale 5 marzo 1994, è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di estinzione del Monastero della Visitazione, con sede in Pescia (Pistoia) e la devoluzione del proprio patrimonio alla diocesi di Pescia (Pistoia).

94A2122

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società «S.I.P.I. S.p.a.», in Sassari

Con decreto 26 febbraio 1994, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 641.094.400, dovuto dalla società S.I.P.I. S.p.a. con sede in Sassari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile p.v. con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale dell'entrate per la Sardegna è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

94A2123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 293/1993, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) S.a.s. *Renato Mazzamauro & C.*, con sede in Napoli e unità di Napoli:
periodo: dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 5.

2) S.r.l. *Spedimex*, con sede in Roma e unità di Roma:
periodo: dal 10 ottobre 1993 al 30 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 1.

3) S.a.s. *Giannetti trasporti e spedizioni internazionali di S. e W. Giannetti*, con sede in Napoli e unità di Napoli:
periodo: dal 1° agosto 1993 al 31 ottobre 1993;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 1.

4) *S.a.s. Giannetti trasporti e spedizioni internazionali di S. e W. Giannetti*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.

5) *S.a.s. Spedo Impex di Gabriella Soriiva & C.*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 30 dicembre 1993 al 29 dicembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

6) *S.r.l. Battans*, con sede in Torino e unità di Torino:

periodo: dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1.

7) *S.r.l. Argon*, con sede in Brescia e unità di Brescia:

periodo: dal 27 dicembre 1993 al 26 dicembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 2.

8) *S.p.a. Almare di navigazione*, con sede in Genova e unità di Ancona, Genova e Taranto:

periodo: dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 50.

9) *S.p.a. Coeclerici spedizioni*, con sede in Genova e unità di Genova.

periodo: dal 15 dicembre 1993 al 14 dicembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.

10) *S.r.l. Valentino Zingaropoli*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 4 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

11) *S.r.l. S.A.C.H.*, con sede in Roma e unità di Roma:

periodo: dal 16 dicembre 1993 al 15 dicembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1.

12) *S.r.l. I.F.C. International Freight Consultants*, con sede in Roma e unità di Pescara e Roma:

periodo: dal 16 dicembre 1993 al 15 dicembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.

13) *S.r.l. Air Transport*, con sede in Roma e unità di Roma.

periodo: dal 16 dicembre 1993 al 15 dicembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

14) *S.r.l. Co Mar. consulenze marittime*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

15) *S.r.l. E. Vagliano*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.

16) *S.p.a. Magazzini generali di Castellammare di Stabia*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 11.

17) *S.a.s. Container shipping di Rosellini Giovanni e Pigliucelli Pietro*, con sede in Napoli e unità di Napoli.

periodo: dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293,93,
numero lavoratori interessati 6.

18) *S.p.a. Gruber Giuseppe*, con sede in Bolzano e unità di Aprilia (Latina).

periodo: dal 8 novembre 1993 al 7 novembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.

19) *S.p.a. Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia*, con sede in Brescia e unità di Brescia.

periodo: dal 8 novembre 1993 al 7 novembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 22.

20) *Ente autonomo magazzini generali di Padova*, con sede in Padova e unità di Padova:

periodo: dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293,93,
numero lavoratori interessati 6

21) *S.a.s. Bertone di Sansone Giovanni & C.*, con sede in Genova e unità di Genova

periodo: dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 2

22) *S.r.l. SIAD*, con sede in Torino e unità di Grugliasco fraz. Gerbino (Torino).

periodo: dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13793/9 del 30 novembre 1993.

23) *S.r.l. SIAD*, con sede in Torino e unità di Grugliasco fraz. Gerbino (Torino):

periodo: dal 1° maggio 1993 al 1° dicembre 1993;
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1.

24) *S.r.l. SIAD*, con sede in Torino e unità di Grugliasco fraz. Gerbino (Torino).

periodo: dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 8

25) *S.r.l. SIAD*, con sede in Torino e unità di Grugliasco fraz. Gerbino (Torino):

periodo: dal 1° dicembre 1993 al 30 aprile 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1.

26) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Cuneo, Verona e Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 27 dicembre 1993 al 26 dicembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 3.

27) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 7

28) *S.p.a. Gondrand*, con sede in Bolzano e unità di Cosenza:

periodo: dal 10 maggio 1993 al 9 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1.

29) *S.p.a. GTI - Guarisco trasporti internazionali*, con sede in Grandate (Como) e unità di Grandate (Como)

periodo dal 10 giugno 1993 al 9 giugno 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 17

30) *S.p.a. Giaja e Caorsi* con sede in Rozzano (Milano) e unità di Genova

periodo. dal 8 marzo 1993 al 7 marzo 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 6

31) *S.r.l. Docks Consorzio Como*, con sede in Como e unità di Como:

periodo: dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 5

32) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Milano

periodo dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 32

33) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Milano

periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 4

34) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Milano

periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 4

35) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Milano

periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994,
causale. art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 4

36) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Roma

periodo dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 10

37) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Bari

periodo: dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1

38) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Bari

periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93
numero lavoratori interessati 2

39) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità in provincia di Milano

periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1

40) *S.p.a. Società trasporti Castelletti*, con sede in Milano e unità di Milano e Redecesio (Milano)

periodo dal 31 dicembre 1993 al 30 dicembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 8

41) *S.p.a. Società trasporti Castelletti* con sede in Milano e unità di Orbassano (Torino)

periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 dicembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93
numero lavoratori interessati 1

42) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano)

periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1

43) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano)

periodo dal 27 dicembre 1993 al 26 dicembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1.

44) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino)

periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 dicembre 1994;
causale art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1

45) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino)

periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994.
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1

46) *S.r.l. Stucco Sped.*, con sede in Napoli e unità di Napoli

periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 2

47) *S.r.l. Ruhrexpress*, con sede in Milano e unità di Milano

periodo dal 2 novembre 1993 al 3 novembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1

48) *S.r.l. Spedi Pra Do spedizioni e pratiche Doganali*, con sede in Genova e unità di Genova

periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1.

49) *S.r.l. Spedi Pra Do spedizioni e pratiche doganali*, con sede in Genova e unità di Genova

periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1

50) *S.d.f. Giuseppe Pipitone & F.llo*, con sede in Siracusa e unità di Siracusa

periodo dal 18 ottobre 1993 al 30 aprile 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 6

51) *S.a.s. Agenzia doganale Frego*, con sede in Novara e unità di Novara

periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 1

52) *S.r.l. Gianfranco Righi*, con sede in Bentivoglio interporto di Bologna e unità di Bentivoglio interporto di Bologna

periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1

53) *S.p.a. I-Dika* con sede in Torino e unità di Torino

periodo dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994,
causale art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati 3

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1992.

Contributo addizionale: no - fallimento dal 13 maggio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12813/1 del 19 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unità di S. Giorgio Jonico, per il periodo dal 17 dicembre 1992 al 14 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 17 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1992

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13041/1 del 4 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Talco Sardegna, con sede in Cagliari e unità di Orani (Nuoro), per il periodo dal 2 luglio 1992 al 1° gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 2 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sardinian Moquettes, con sede in Villacidro (Cagliari) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza 8 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italam 86 (limitatamente ai lavoratori ex *CRN*), con sede in Roma e unità di Ancona, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12883/7 del 19 aprile 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tecnamotor, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1993 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1993

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12890/21 del 19 aprile 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13259/8 del 3 settembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cerestar Bioproducts Italia Branch of Cerestar Bioproducts BV, con sede in Milano e unità di Casei Gerola (Pavia), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 febbraio 1993

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 luglio 1993, n. 13181/8;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 14 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura del Circeo, con sede in Milano e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 14 novembre 1992 al 13 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 14 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13342/10 del 20 settembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 24 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Novamarine 2, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1993 con decorrenza 13 luglio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993

94A2124

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano particolareggiato del comune di Senigallia

Con deliberazione della giunta provinciale di Ancona del 14 dicembre 1993, n. 2326, è stata approvata, con prescrizioni ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 3, comma 1*b*, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la variante al piano particolareggiato - zona tecnico distributiva «D3» del comune di Senigallia adottata con deliberazione C.C. n. 381 del 21 dicembre 1992.

94A2125

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Università degli studi di Camerino recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella prima colonna, alla pag 61 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «professore universitario di ruolo di *prima* fascia», si legga «professore universitario di ruolo di *seconda* fascia».

94A2126

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Università degli studi di Camerino recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 gennaio 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag 61, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», dove è scritto «farmacologia, gruppo E070 (corso di laurea in *chimica*)», si legga «farmacologia, gruppo E070 (corso di laurea in *scienze biologiche*)»

94A2127

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300